



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

DELIBERAZIONE N° 35

DEL 23.12.2025

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE CANILE E SERVIZI ANNESSI - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORTONA.**

L'anno duemilaventicinque, addì 23 del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	COGNOME E NOME	RUOLO	PRESENTI	ASSENTI
1	PEPE GIAMPAOLO	Sindaco	X	
2	RITONDALE CARMELO	Assessore	X	
3	NEGRI ELISABETTA	Assessore	X	

Totale presenti N. 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott.ssa Stefania Sasso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Pepe Giampaolo- Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- CONTABILE

Visto con parere favorevole
Il Responsabile Servizio Finanziario
Giampaolo Pepe

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2024 del 17/12/2024, il Comune di Villalvernia approvava l'adesione alla Convenzione con il Comune di Tortona, in qualità di "ente capofila", per la gestione associata del servizio cattura cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale (sanitario e rifugio), raccolta spoglie mortali di cani e gatti, soccorso animali d'affezione feriti;
- la convenzione soprammenzionata prevedeva un arco di durata temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula di una nuova Convenzione, stante l'importanza fondamentale rivestita dal servizio di cui all'oggetto;

Considerato che:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";
- che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art. 4, 1° comma, stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";
- che l'art. 5 della L.R. 30 novembre 2018 n. 46 demanda ai Comuni la predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;
- la legge n. 281 del 14/08/1991 e la Legge Regionale n. 34 del 26/07/1993 affidano ai comuni una serie di specifici compiti per la prevenzione del randagismo canino e la tutela degli animali che vivono nei territori di propria competenza;

Considerato che il Comune di Villalvernia non possiede idonea struttura per l'espletamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Ritenuto quindi opportuno avvalersi dello strumento della convenzione, onde proseguire la gestione in forma associata dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi predette;

Considerato che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie"*;

Visto altresì l'art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui prevede che: *"Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

Considerato che al Comune di Villalvernia è pervenuta una valida offerta, in termini sia economici sia di efficienza e di qualità del servizio, da parte del canile comunale di Tortona, acquisita agli atti con prot. n. 4687/2025 del 12.12.2025;

Esaminato l'allegato schema di convenzione e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

Preso atto che:

- il Comune di Tortona è dotato di un'idonea struttura all'uopo realizzata, comprensiva sia del canile sanitario sia del canile rifugio, attualmente utilizzata per lo svolgimento del servizio obbligatorio previsto dalla legge regionale n. 34 del 26/7/1993;
- il Comune di Tortona ha dato disponibilità a svolgere il servizio anche per i Comuni del circondario che ne facciano richiesta, agli stessi patti e condizioni riservati al Comune di Tortona, e derivanti dalla procedura di evidenza pubblica in corso relativamente al servizio da svolgere nel periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2027;

Considerato che i servizi offerti dal canile collocato nel Comune di Tortona possono così essere schematizzati:

- cattura animali vaganti e trasporto presso il canile sanitario
- cattura animali vaganti vittime di incidenti
- gestione del canile sanitario
- gestione del canile rifugio
- raccolta spoglie di piccoli animali anche non domestici
- pronto soccorso veterinario
- assistenza sanitaria
- ausilio alle associazioni animaliste nell'affido a nuovi proprietari

Preso atto che i costi del servizio sono stati predisposti in maniera chiara all'art. 9 della Convenzione, a cui si rinvia interamente;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il testo della Convenzione, allegato alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa,

DELIBERA

Per le ragioni espresse nella parte motiva,

1) Di approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio custodia e cura dei cani randagi o vaganti, di cittadini residenti nel territorio comunale di Villalvernia (AL), come parte integrante e sostanziale della presente delibera, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2027;

2) Di incaricare il Sindaco di procedere alla sottoscrizione della suddetta Convenzione in nome e per conto del Comune di Villalvernia;

3) Di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Pepe Giampaolo

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ed è comunicata ai Capogruppo Consiliari.
Villalvernia,

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 23.12.2025

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267.
Villalvernia,

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Sasso

Copia conforme per uso amministrativo e d'ufficio.
Villalvernia,

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania Sasso